



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail:
comune@comune.montale.pt.it

**Ordinanza n° 12
in data 31/10/2024**

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: Legge Regionale n. 9/2010, DGRT 228/2023 - Riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10: provvedimenti contingibili ed urgenti a seguito del raggiungimento del "Valore 1" dell'indice di criticità per la qualità dell'aria(ICQA).

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 31/03/1988, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" c. 6 bis che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."

Vista la Legge Regionale n. 09 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
-
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale

Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477

p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it

e.mail:

comune@comune.montale.pt.it

(Ordinanza n° 12 del 31/10/2024)

Considerato che la legge sopra citata indica all'art. 12 comma 2 che i PAC individuano interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, quest'ultimi da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 "*Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010*", con la quale veniva individuata, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, la "Zona Prato Pistoia" come il territorio dei 9 comuni di Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 9 dicembre 2015 "*Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011*", ora abrogata, con la quale la Giunta Regionale:

- individuava le "aree di superamento" così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 155/2010;
-
- individuava i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 9/2010 (interventi strutturali);
-
- disponeva in 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione il termine entro cui i comuni di cui al punto precedente dovevano approvare i rispettivi PAC;
-
- individuava i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12 comma 2, lettera b, della L.R. 9/2010, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
-
- stabiliva specifiche modalità con cui i Sindaci adottano gli interventi contingibili individuati sotto il coordinamento del competente Settore Regionale;
-
- stabiliva le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per le "aree di superamento";

Considerato che il processo di valutazione della qualità dell'aria, in funzione dei livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti, prevede il costante aggiornamento delle aree del territorio regionale considerate a rischio di superamento e che pertanto l'elenco dei Comuni tenuti alla elaborazione ed adozione dei PAC è soggetto ad aggiornamenti;

Dato atto che i Comuni individuati dalla DGRT n. 1182/2015 come soggetti tenuti all'elaborazione ed approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 1, L.R. 9/2010 sono quelli che avevano presentato nei precedenti cinque anni (2010-2014) almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 228 del 06/03/2023 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016*"

Ritenuto opportuno sottolineare che rispetto alla situazione indicata dalla DGR 1182/2015, la qualità dell'aria in Toscana è migliorata, ovvero le aree critiche nelle quali è stato registrato almeno un superamento nell'ultimo quinquennio passano da 13 a 5;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail:
comune@comune.montale.pt.it

(Ordinanza n° 12 del 31/10/2024)

Visto che il numero dei comuni critici si è dimezzato passando da 63 a 30 e in particolare per il materiale particolato PM10, i comuni critici 1 passano da 60 a 23, mentre quelli critici 2 per il biossido di azoto NO₂ si riducono da 16 a 10;

Considerato che la nuova identificazione delle aree di superamento si è basata sul documento denominato “Rappresentatività spaziale delle stazioni della rete di monitoraggio di qualità dell’aria Toscana⁴” elaborato dal Consorzio LAMMA a partire dai dati del nuovo Inventario sulle sorgenti di emissione IRSE 2017;

Dato atto che i comuni ricadenti all’interno di tali aree hanno l’obbligo di predisporre i Piani di Azione Comunale (PAC) individuando interventi ed azioni di tipo sia strutturale che contingibili e urgenti. In particolare per l’attivazione degli interventi strutturali, ai sensi dell’art. 12 comma 2 lettera a della L.R. 9/2010, si prende a riferimento il superamento di una qualsiasi tipologia di stazione, mentre per gli interventi contingibili (art. 12, comma 2, lettera b, l.r. 9/2010) solo i superamenti rilevati presso stazioni di tipo fondo (urbano, sub-urbano o rurale);

Visto l’allegato 2 alla DGRT 228/23 che obbliga la predisposizione del PAC di cui all’art. 12 comma 1 L.R. 9/2010;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 05.06.2024 veniva approvato il “Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell’aria (P.A.C.) del Comune di Montale;

Dato atto che i dati di qualità dell’aria mostrano che in Toscana gli inquinanti per cui sono stati rilevati superamenti dei valori limite, nel quinquennio 2017-2021, sono il materiale particolato fine (PM10), il biossido di azoto (NO₂) e l’ozono O₃;

Visto in particolare che relativamente al PM10, i superamenti hanno riguardato solo il valore limite giornaliero (50µg/m³), oltre i 35 consentiti per anno civile, rilevato nelle stazioni di tipo fondo;

Considerato che per i motivi espressi, in via precauzionale questi comuni saranno oggetto di indicazioni per consolidare e mantenere il buono stato della qualità dell’aria raggiunto;

Atteso che con la DGRT n. 1182/2015, richiamata al punto precedente, venivano stabiliti i criteri per l’attivazione degli interventi contingibili, in ottemperanza a quanto disciplinato dall’art. 2, comma 2, lettera g) della L.R. 9/2010;

Preso atto che gli allegati contenuti nella DGRT n. 228 del 06/03/2023 definiscono: - nell’allegato 1 la nuova identificazione delle aree di superamento per il particolato PM10, per la quale il Comune di Montale è stato riconfermato nell’Area denominata “Area di superamento Piana Prato-Pistoia”, in considerazione della riconosciuta rappresentatività a livello territoriale della centralina di monitoraggio denominata PT-Montale; - nell’allegato 1 sono indicate le centraline di riferimento per la suddetta “Area di superamento”, ovvero quelle ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT – Montale);

- nell’allegato 2 è indicato l’elenco dei comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale (PAC) di cui all’art. 12, comma 1, L.R. 9/2010;

- nell’allegato 4 sono richiamate le modalità per l’attivazione degli interventi contingibili dei PAC;

Visto l’allegato 6 alla DGRT n. 228/23 ai sensi dell’art. 12 L.R. 09/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”, con la quale si definiscono le linee guida per la redazione del PAC, con la quale sono stati definiti gli elementi per la scelta delle azioni da adottare coerentemente agli strumenti di programmazione/pianificazione per la redazione dei PAC, nonché gli interventi strutturali da attuare nei settori di interesse, i controlli e il monitoraggio degli stessi;

Considerato nello specifico il p. 4 dell’allegato 6 di cui alla DGRT n. 228/23, nel quale vengono richiamati gli interventi contingibili che dovranno essere suddivisi in 2 moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell’indice di criticità per la qualità dell’aria (ICQA) ovvero:

4.1 INTERVENTI DI MODULO 1 (ICQA=1) C2 - DIVIETO PER QUALSIASI TIPOLOGIA DI COMBUSTIONI ALL’APERTO (ABBRUCIAMENTI RESIDUI AGRICOLI, BARBECUE, FALÒ RITUALI A SCOPO DI INTRATTENIMENTO, ETC.), per cui nei comuni critici per il PM10, la combustione incontrollata della biomassa prodotta, che deriva tipicamente da sfalci di giardino, potature di alberi, piccoli orti, ecc., dovrà essere vietata sul territorio comunale fino ai 200 m. s.l.m con apposita ordinanza sindacale dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno.



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail:
comune@comune.montale.pt.it

(Ordinanza n° 12 del 31/10/2024)

Dato atto che l'Indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) potrà assumere due valori nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno secondo la seguente regola:

1) VALORE 1: Dal 1 novembre al 31 marzo l'indice ICQA viene impostato al valore 1 per tutte le Aree di superamento e ciò comporta che i Comuni adottino un primo pacchetto di provvedimenti, quelli previsti nel modulo 1 dei rispettivi Piani di Azione Comunale;

2) VALORE 2: dal 1 novembre al 31 marzo, per ciascuna area di superamento, l'indice passa al valore 2 qualora la somma tra il numero di giorni di superamento di PM10 rilevati ed il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti (di seguito 'numero di semafori rossi') risulti maggiore o uguale a 7; ciò comporta che i Comuni dell'Area adottino ulteriori provvedimenti definiti nel modulo 2 dei rispettivi Piani di Azione Comunale. Per giorno di superamento si intende un giorno in cui la concentrazione giornaliera di PM10 in almeno una delle stazioni di riferimento dell'Area supera la soglia di 50 µg/m³. Nei provvedimenti ordinatori dovrà essere indicato il periodo degli interventi (tipicamente 4-5 giorni). Sulla scorta dei criteri di attivazione degli interventi contingibili è richiesto ai comuni interessati di informare la cittadinanza sull'identificazione del Comune come "critico" per quanto riguarda la qualità dell'aria relativamente al particolato fine PM10 e, in particolare:

a) quando l'indice di criticità assume valore 1:

- di invitare la cittadinanza ad adottare comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato quali: limitare l'accensione di fuochi liberi all'aperto, limitare l'uso di legna in caminetti aperti e stufe tradizionali, e limitare l'utilizzo di mezzi privati di trasporto, per quanto possibile, privilegiando l'uso dei mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (automezzi elettrici o a gas);

b) quando l'indice di criticità assume valore 2:

- di prevedere delle azioni contingibili, in seguito alla comunicazione da parte di ARPAT del raggiungimento della criticità, individuate dal comune di Montale e consistenti nel divieto dell'accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro per 5 giorni (dopo i 5 giorni, l'ordine si ripete, fino al 31 marzo, alla comunicazione di ogni ulteriore raggiungimento del livello di criticità 2);

Considerato che:

- gli interventi vengono comunicati dai Comuni alla cittadinanza tramite sistemi di informazione opportuni al fine di permettere una efficace comunicazione degli interventi stessi;
- ARPAT comunicherà ai sindaci dei comuni interessati lo stato della qualità dell'aria ai fini dell'eventuale attivazione degli interventi contingibili e urgenti;
- il Sindaco attiva gli interventi contingibili previsti dal PAC entro 24 h dalla comunicazione da parte di ARPAT per la durata predefinita;
- le previsioni relative alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati sarà fornita da LAMMA. In fase di prima applicazione, durante il periodo critico, dal primo novembre fino al successivo 31 marzo, LAMMA metterà a disposizione una previsione semplificata a 3 giorni, giorno stesso, primo e secondo giorno successivo;
- la prevista capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera sarà indicata tramite un semaforo con il seguente significato dei colori:
ROSSO: condizioni previste favorevoli all'accumulo di inquinanti;
VERDE: condizioni previste favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
ARANCIO: condizioni previste indifferenti all'accumulo degli inquinanti

Dato atto inoltre che ai sensi della DGRT 228/2023 è fatto salvo il potere dei Sindaci di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della sua intensità;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail:
comune@comune.montale.pt.it

(Ordinanza n° 12 del 31/10/2024)

Vista l'attivazione del VALORE 1 di cui all'Allegato B della DGRT 228/23 a far data dal 01/11/2024 e fino al 31/03/2025;

Ritenuto quindi di dover attivare, per il periodo dal 01/11/2023 e fino al 31/03/2024, i provvedimenti contingibili previsti dal Piano di Azione Comunale del Comune di Montale per il "Periodo Critico" (Valore 1 ICQA), al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della Legge Regionale n. 9/2010;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Richiamato il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

dal giorno 1/11/2024 e fino 31/03/2025 il divieto di accensione di fuochi e abbruciamento all'aperto, di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 metri s.l.m..

INVITA

la cittadinanza, nel periodo più critico per l'inquinamento atmosferico da PM10, con decorrenza dal giorno 1/11/2024 e fino al 31/03/2025:

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:
 - 1) contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
 - 2) utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;
 - 3) utilizzare in modo condiviso i mezzi privati di spostamento, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carpooling);
 - 4) utilizzare veicoli a basso impatto ambientale (ibridi, elettrici, a metano).

RICHIAMA

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

DISPONE



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail:
comune@comune.montale.pt.it

(Ordinanza n° 12 del 31/10/2024)

- la validità della presente ordinanza fino al 31/03/2025;
 - la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Montale e avviso sui quotidiani locali;
 - la trasmissione del presente provvedimento a:
 - a. Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - b. Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti;
 - c. Prefettura di Pistoia;
 - d. ARPAT;
 - e. ASL Toscana Centro;
 - f. Carabinieri di Montale;
 - g. Polizia Municipale di Montale;
 - h. Albo Pretorio;
 - i. Comuni di Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montemurlo, Agliana, Pistoia, Carmignano.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

I N C A R I C A

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

A V V E R T E

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che su espressa richiesta di ARPAT, in caso di raggiungimento di condizioni di "indice di elevata criticità" (indice ICQA pari a 2), dovuto a elevato numero di superamenti consecutivi del limite giornaliero per la concentrazione di PM10 e previsioni meteo sfavorevoli, sarà, ogni volta, emessa ulteriore ordinanza contingibile (di durata pari a 4/5 giorni) contenente i seguenti provvedimenti aggiuntivi:
 - divieto di utilizzo di biomassa (camini aperti, stufe tradizionali a legna) per riscaldamento domestico, dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento e con la deroga per le aree non metanizzate;
- che l'amministrazione comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail:
comune@comune.montale.pt.it

(Ordinanza n° 12 del 31/10/2024)